



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: *Spese di giustizia – Patrocinio a spese dello Stato – Avvocato antistatario*

Rosa Maria DI VIRGILIO	· Presidente -	Oggetto : GRATUITO PATROCINIO
Milena FALASCHI	· Consigliere Rel.-	R.G.N.: 14910/2017
Giuseppe TEDESCO	· Consigliere -	Cron.
Rossana GIANNACCARI	· Consigliere -	CC – 14/06/2022
Chiara BESSO	· Consigliere -	
MARCHEIS		

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 14910/2017 R.G. proposto da  
Avv. (omissis), rappresentato e difeso da sé ai  
sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in (omissis)  
presso il proprio studio;

- *ricorrente*-

### contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del  
Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in  
persona del Ministro pro tempore, (omissis), Curatela del  
fallimento (omissis) s.r.l., in persona del curatore pro  
tempore, e (omissis)



(omissis) **SOC. COOPERATI a**  
r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;  
- *intimati* -

Avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola pubblicata il 29 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Milena Falaschi.

### **Osserva in fatto e in diritto**

Ritenuto che:

- (omissis) ha proposto ricorso articolato in un unico motivo avverso l'ordinanza del Tribunale di Paola del 29 maggio 2017, che ha rigettato l'opposizione proposta avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 3 novembre 2016, per avere il giudice dell'opposizione ritenuto la revoca correttamente giustificata dal giudice di prime cure dalla formulazione di istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. da parte del medesimo avvocato (omissis), difensore di (omissis), in conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale formatosi sul tema;
- gli intimati Ministero della giustizia, Ministero dell'economia e delle finanze, (omissis), la Curatela del Fallimento (omissis) e la (omissis)  
a r.l. non hanno svolto attività difensive;



- la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., una prima volta, in data 3 marzo 2021 e rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alle ordinanze interlocutorie nn. 1988 e 1989 del 2020.

Atteso che:

- con l'unico motivo il (omissis) deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 93 c.p.c. e 74, 76 e 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, per illegittimità della revoca dell'ammissione al patrocinio in correlazione alla richiesta di distrazione delle spese di lite da parte del difensore, contestando l'assunto della configurabilità di una rinuncia al patrocinio stesso.

Il motivo e con esso il ricorso è fondato.

Uniformandosi al principio enunciato da Cass. Sez. Unite, 26/03/2021, n. 8561, deve infatti affermarsi che la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in "rem propriam" -, con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo



all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nelle tre ipotesi tipizzate nell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente.

Il ricorso va pertanto accolto e va cassata l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

**P . Q . M .**

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Paola, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 giugno 2022.

**Il Presidente**

